



Contrattualistica e incentivi all'assunzione

18 giugno 2024

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina
a cura di Laura Bussoletti – Centro per l'Impiego di Ancona

RAPPORTO DI LAVORO

Lavoro subordinato

Il contratto di lavoro subordinato è caratterizzato da una "subordinazione" del lavoratore, il quale si obbliga, mediante **retribuzione**, a collaborare nell'impresa, prestando il **proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore** (Art. 2094 c.c.).

Lavoro autonomo

Il lavoro autonomo è svolto da chi si obbliga a compiere, verso **corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione**, nei confronti di un committente (Art. 2222 c.c.).

Lavoro parasubordinato

Il lavoro parasubordinato indica un tipo di lavoro con caratteristiche intermedie tra quelle del lavoro subordinato e quelle del lavoro autonomo. Si tratta di forme di collaborazione prevalentemente personali, **svolte continuativamente** nel tempo, **coordinate con la struttura organizzativa** del committente (datore di lavoro), ma **senza vincolo di subordinazione**.

RAPPORTO DI LAVORO

Lavoro autonomo



Prestatore d'opera
Lavoratore
autonomo occasionale (art. 2222 c.c.)

Lavoro
parasubordinato



CO.CO.CO

Lavoro subordinato



Tempo indeterminato
Tempo determinato
Apprendistato
Somministrazione
Intermittente o a chiamata



Impresa e lavoro autonomo

Le attività di lavoro autonomo si possono classificare in:

- **ATTIVITA' D'IMPRESA:** E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c.).

In base al genere di attività si distinguono:

- Imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.)
- Imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.)
- Piccolo imprenditore (art. 2083 c.c), che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti).



Impresa e lavoro autonomo

- **ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO** (art. 2222 c.c.): una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente:
- esercizio di arti o professioni
 - lavoro autonomo occasionale.

Il lavoro autonomo si differenzia dall'impresa principalmente per l'assenza di una significativa organizzazione (azienda).

Lavoro autonomo occasionale

(art. 2222 c. c.)

Si realizza quando una persona svolge un'opera o un servizio con lavoro *prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente, in modo non abituale.*

- Scatta l'obbligo di **iscrizione alla Gestione Separata** se il reddito derivante dalle attività autonome nell'anno solare supera i 5.000 €.
- Il committente (sostituto d'imposta) deve operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.



LAVORO PARASUBORDINATO

I collaboratori coordinati e continuativi devono isciversi obbligatoriamente alla **Gestione separata** istituita presso l'INPS (art. 2, comma 26 e ss., L. n. 335/1995). I collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività protette ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965 devono essere assicurati all'INAIL.

I collaboratori coordinati e continuativi (ad esclusione dei collaboratori pensionati o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per i quali non sussiste l'obbligo di versamento dell'aliquota aggiuntiva) hanno diritto a percepire:

- l'indennità di maternità e paternità;
- l'indennità per congedo parentale;
- l'assegno per il nucleo familiare (dal 2022 Assegno Unico e Universale);
- l'indennità per malattia (con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni);
- l'indennità per degenza ospedaliera.
- l'indennità DIS-COLL (riconosciuta, oltre che ai collaboratori iscritti alla Gestione separata, anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, non pensionati e privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda).

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO a tutele crescenti (CATUC)*

È il contratto con cui il lavoratore si impegna, a fronte del pagamento di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa a favore del datore di lavoro, a tempo indeterminato, cioè **senza vincolo di durata**.

Il contratto a tempo indeterminato è la **forma comune di rapporto di lavoro**.

E' possibile che il contratto sia preceduto da un **periodo di prova**, durante il quale entrambe le parti possono recedere liberamente senza obbligo di preavviso, la cui relativa durata è normalmente stabilita dai diversi contratti collettivi. Il lavoratore ha diritto, nel periodo di prova, di percepire la retribuzione prevista dal contratto.

* Tutte le assunzioni a tempo indeterminato (esclusi i dirigenti) dal 7 marzo 2015, a seguito del D.lgs. 23/2015, devono, infatti, essere effettuate mediante il contratto a tutele crescenti (CATUC) caratterizzato da un regime di tutela dei licenziamenti illegittimi prevalentemente economico, crescente in base all'anzianità di servizio.



CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

D.Lgs. 81/2015 - D.L. n. 87/2018 Decreto dignità Decreto dignità - D.L. n. 48/2023 Decreto Lavoro (conv. in legge n. 85/2023)

E' il contratto di lavoro che prevede un **termine finale**, ossia una durata prestabilita non superiore a:

- ❖ **12 mesi**, anche per effetto di proroghe o rinnovi, senza la necessità di indicare alcuna causale giustificatrice (ai fini del computo dei 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati dal 05/05/2023, data di entrata in vigore del Decreto Lavoro n. 48/2023. Pertanto i contratti stipulati prima di tale data non verranno considerati per il calcolo dei primi 12 mesi acausali)
- ❖ **24 mesi**, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, con una delle seguenti cause:



- Specifiche **esigenze previste dai contratti collettivi** (CCNL, contratti territoriali ed aziendali);
- Specifiche esigenze di natura **tecnica, organizzativa e produttiva** individuate dalle parti (in assenza della causali previste dai contratti collettivi – causale operativa per i contratti stipulati dal 5/05/2023 **fino al 31/12/2024** per effetto del Decreto Milleproroghe D.L. 215/2023);
- **sostituzione** di lavoratori assenti con il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto (ad eccezione dei contratti di durata non superiore a 12 giorni).

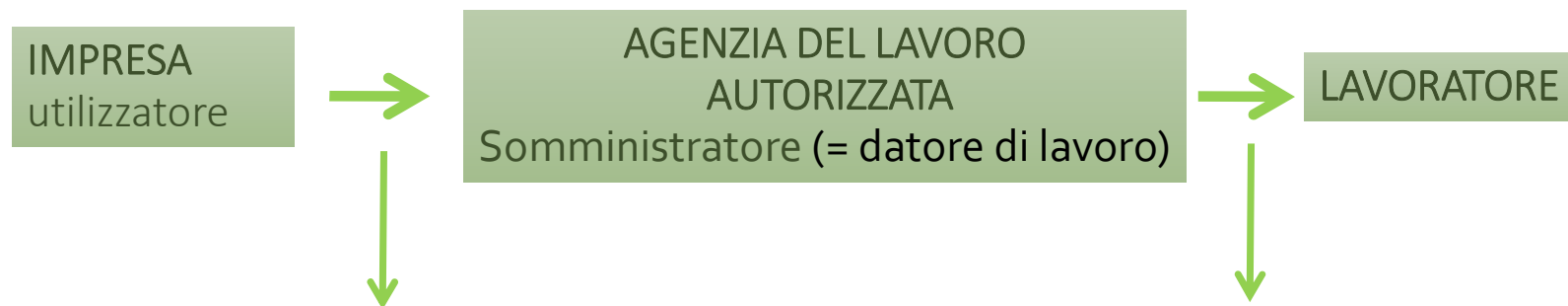


CONTRATTO DI APPRENDISTATO

E' un contratto a tempo **indeterminato** caratterizzato dall'**obbligo di formazione** in capo al datore di lavoro. Soprattutto utilizzato per l'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani.



CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (D.Lgs 81/2015)



Contratto di somministrazione: è il contratto di natura commerciale mediante il quale l'impresa di somministrazione pone uno o più lavoratori a disposizione dell'utilizzatore. Esso può essere a tempo determinato o indeterminato

Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato

LAVORO INTERMITTENTE – A CHIAMATA (D.Lgs 81/2015)



E' un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un **lavoratore** si pone a **disposizione di un datore di lavoro** che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo *discontinuo*, cioè *quando ne ha effettivamente bisogno*.

Per il periodo di attività è previsto il normale **trattamento economico e normativo** e per il periodo di inattività, se sussiste l'obbligo di disponibilità, il lavoratore ha diritto **all'indennità di disponibilità** (se non sussiste tale obbligo il lavoratore percepisce solo la retribuzione per il lavoro eventualmente prestato).



Ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivo **non superiore a 400 giornate** di effettivo lavoro **nell'arco di 3 anni solari**. In caso di superamento del predetto periodo, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.



LAVORO INTERMITTENTE – A CHIAMATA (D.Lgs 81/2015)

- ❖ Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta
- ❖ Può essere stipulato:

Con soggetti con meno di
24 anni di età (le
prestazioni contrattuali
devono essere svolte
entro il 25°
anno di età)
o più di 55 anni
(*requisito soggettivo*)

Secondo le **esigenze**
individuate dai C.C.N.L.
In mancanza
si fa riferimento
alla tabella
approvata con
R.D. n. 2657/1923
(*requisito oggettivo*).

TIPOLOGIE CONTRATTUALI: DOVE TROVARLE



Focus On
Tipologie di rapporti di lavoro

Quali sono e come sono regolate le principali tipologie di rapporti di lavoro nel nostro Paese: caratteristiche, campo di applicazione, riferimenti normativi

https://www.cliclavoro.gov.it/pages/my_homepage/focus_on/tipo_di_rapporti_di_lavoro



IL RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA PA

L'accesso al pubblico impiego avviene attraverso un concorso pubblico (art. 97 della Costituzione).

Ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le norme sul rapporto di lavoro stabilite dal Codice Civile (capo I, titolo II, del libro V), nonché dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni imperative contenute nel [Testo Unico sul pubblico impiego](#) DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165



IL RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA PA

Fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni* possono reclutare, mediante procedure concorsuali, con contratto a tempo determinato di apprendistato giovani laureati individuati su base territoriale.

Il contratto ha la durata massima di **36 mesi**.

Le amministrazioni possono stipulare, fino al 31 dicembre 2026, convenzioni non onerose con le istituzioni universitarie per l'individuazione di **studenti di età inferiore a 24 anni**, che abbiano **concluso gli esami** previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro.

Alle assunzioni di cui sopra si provvede nel limite del **10%** delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fatta eccezione per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, ai quali è consentito provvedere alle medesime assunzioni nel limite del **20%** delle facoltà assunzionali esercitabili.

*amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e **gli enti del Servizio sanitario nazionale**, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

IL RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA PA

Il bando di concorso è pubblicato sul portale del reclutamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (www.inpa.gov.it).

Il personale assunto è inquadrato **nell'area dei funzionari**.

Il personale che abbia ricevuto una **valutazione positiva del servizio prestato** (relazione motivata concernente il servizio prestato, le attività svolte e la performance conseguita), alla scadenza dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro stipulati, è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.



IL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO NELLA PA

È anche possibile collaborare con la Pubblica Amministrazione se si è **lavoratori autonomi con P.IVA**. In questo caso devono essere stabiliti preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Di regola, le **collaborazioni coordinate e continuative** con le pubbliche amministrazioni sono state vietate dal 1° luglio 2019.

IL RAPPORTO DI LAVORO NELLA PA – FONTI DI INFORMAZIONE

Per tutte le informazioni sul pubblico impiego è possibile consultare il sito istituzionale:

<https://www.governo.it/it/ministeri/ministro-la-pubblica-amministrazione>



Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Per i Concorsi Pubblici:

https://www.cliclavoro.gov.it/pages/it/my_homepage/concorsi/



ClicLavoro
Concorsi

I bandi, i concorsi pubblici e i contesti di maggiore rilevanza nazionale rivolti a diplomati e laureati



a cura di Laura Bussoletti – Centro per l'Impiego di Ancona



GLI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE 2024



COSA SONO GLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Le aziende possono beneficiare di una riduzione contributiva o di un incentivo economico stipulando particolari contratti di lavoro oppure assumendo alcune tipologie di lavoratori

Contributi economici:

erogazione di una somma al datore di lavoro

Sgravi contributivi:

riduzioni sugli oneri che i datori di lavoro devono corrispondere all'INPS

INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE: DOVE TROVARLI



- ❖ <https://www.anpal.gov.it/>
- ❖ https://www.cliclavoro.gov.it/pages/it/my_homepage/focus_on/incentivi/



AUTOIMPIEGO UN PERCORSO VERSO L'IMPRENDITORIALITÀ

Inizia a pensare....

AVVIARE UN'IMPRESA O FAR CRESCERE UN'IMPRESA GIÀ ESISTENTE PUÒ ESSERE UN'ESPERIENZA ENTUSIASMANTE!

E' possibile ottenere molto di più di quanto possa dare un lavoro dipendente sia in termini di autorealizzazione sia in termini di ricchezza personale.



Allo stesso tempo, può avere conseguenze dal punto di vista finanziario e/o sulla fiducia che avete in voi stessi.

**LA DECISIONE DI DIVENTARE IMPRENDITORE E' UNA SCELTA DI VITA!
E' IMPORTANTE CAPIRE SE SI POSSIEDONO LE DOTI PER DIVENTARE IMPRENDITORI.**

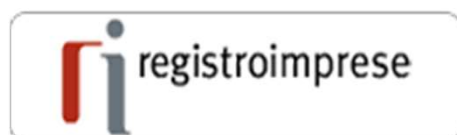
Prima di cominciare avete pensato a..?

nell'avvio di una nuova impresa ci sono altri aspetti che pur non facendo parte della formula imprenditoriale devono essere affrontati e risolti

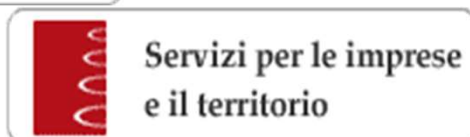
- Scelta della forma legale (ditta individuale, società di persone, società di capitali)
- Adempimenti contabili ed amministrativi ed imposte principali (Imposta di registro, IVA, ecc.)
- Altri adempimenti (iscrizione a registro esercenti, adempimenti per assunzione di dipendenti, norme antiinquinamento, ecc.)
- Copertura assicurativa (responsabilità civile verso terzi)
- Scelta del regime contabile

Le fonti di informazione

*alcune fonti di dati e informazioni
del sistema camerale e della CCIAA*



infoimprese.it



Le fonti di informazione

INVITALIA Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

<https://www.invitalia.it/chi-siamo/agenzia>

CAMERA DI COMMERCIO DELLA MARCHE

<https://www.marche.camcom.it/avvia-la-tua-impresa/avviare-unimpresa>

<https://www.marche.camcom.it/la-camera/newsletter>

CAMERA DI COMMERCIO Servizio Nuove Imprese - SNI

<https://sni.unioncamere.it/>

REGISTRO IMPRESE

<https://www.registroimprese.it/le-camere-di-commercio>

Le fonti di informazione

ATLANTE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

<https://atlantelavoro.inapp.org/index.php>

REGIONE MARCHE – CREAZIONE D'IMPRESA

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Creazione-d-impresa>

NUOVO CANALE WHATSAPP

Tutte le news e le opportunità derivanti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale della Regione Marche:

<https://www.whatsapp.com/channel/0029Va9w41Y3AzNJbPFb9n3Q>

